

Il Segretario generale

VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2020. Diffida ad adempiere agli obblighi dichiarativi nonché contributivi con contestuale costituzione in mora.

Premesso che:

- l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella sua riformulazione normativa del 2018 (apportata dall’articolo 16, comma 1, lettera a-ter), introdotta dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) ha confermato, al comma 6, lett. b), per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il versamento di un contributo posto a carico degli operatori economici del settore del trasporto;
- la delibera dell’Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, approvata con il D.P.C.M. 29 gennaio 2020, ha stabilito la misura e le modalità di versamento del contributo per l’anno 2020, prevedendo, in particolare, il termine per il versamento dei due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2020 e del residuo entro e non oltre il 30 ottobre 2020;
- la determina del Segretario generale dell’Autorità n. 77/2020 del 19 febbraio 2020 ha definito le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020;
- le sentenze nn. 72 e 73 del 4 gennaio 2021, 132 del 5 gennaio 2021 del Consiglio di Stato hanno riconosciuto l’assoggettamento agli obblighi dichiarativi nonché contributivi nei riguardi dell’Autorità di tutti gli operatori eroganti servizi di trasporto merci su strada e/o logistici fin dall’anno 2019;
- coerentemente con tale quadro giurisprudenziale la delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 ha disposto nel proprio art. 1 la cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità riguardante l’anno 2020, prescrivendo agli operatori economici interessati di adempiere entro e non oltre il 29 ottobre 2021;
- il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine previsto comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento;
- codesto operatore economico non ha mai adempiuto all’obbligo dichiarativo né risulta aver versato a tutt’oggi il contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità, secondo quanto stabilito dalla sopra citata delibera n. 172/2019, come integrata dalla delibera n. 20/2021;
- l’erogazione di servizi di trasporto merci su strada comporta l’inclusione nel perimetro degli operatori economici tenuti all’assolvimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi nei riguardi della





Il Segretario generale

scrivente Autorità;

- ai fini dell'individuazione del fatturato rilevante in relazione a detti servizi, occorre considerare solo le prestazioni atte a garantire una connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti o interporti svolte attraverso veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ~~nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;~~
- conseguentemente, danno luogo a fatturato rilevante tutti i collegamenti da o per porti, scali ferroviari merci, aeroporti o interporti effettuati tramite i mezzi appena menzionati;
- alla luce della giurisprudenza consolidata per effetto di pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Piemonte nel periodo 2021-2022, codesto operatore economico deve includere, inoltre, nel fatturato rilevante i ricavi derivanti da eventuali attività di magazzinaggio, deposito, cargo handling e terminalizzazione, ove svolte, in quanto trattasi di prestazioni rientranti nell'alveo della contribuzione;
- secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia per la definizione del fatturato rilevante ai fini contributivi occorre guardare alla gestione caratteristica dell'operatore economico (a livello esemplificativo, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 891/2020 del 21 dicembre 2020, n. 287/2021 del 15 marzo 2021, nn. 813/2021 - 814/2021 - 815/2021 - 816/2021 - 817/2021 - 818/2021 - 819/2021 - 820/2021 - 821/2021 - 823/2021 - 824/2021 - 825/2021 - 826/2021 del 18 agosto 2021).
- gli operatori della logistica sono assoggettati a contribuzione a partire dall'annualità 2019 anche in virtù di recentissime sentenze del Consiglio di Stato (sentenze nn. 72 e 73 del 4 gennaio 2021, 132 del 5 gennaio 2021, nn. 2646/2023, 2658/2023 e 2663/2023 del 14 marzo 2023, n. 2925/2023 del 22 marzo 2023, nn. 3026/2023, 3032/2023, 3043/2023, 3044/2023 e 3045/2023 del 24 marzo 2023; n. 4529/2023 del 4 maggio 2023; nn. 10690/2023 e 10691/2023 del 12 dicembre 2023; n. 5373/2024 del 14 giugno 2024; n. 5891/2024 del 3 luglio 2024, n. 6810/2024 del 30 luglio 2024) e del TAR Piemonte (sentenze del TAR Piemonte nn. 246 e 248 del 5 marzo 2021, 293 del 18 marzo 2021, 338 del 25 marzo 2021, 216, 217 e 218 del 16 marzo 2022, 220 del 17 marzo 2022, 222 del 18 marzo 2022, n. 230 del 21 marzo 2022, n. 917 del 28 ottobre 2022, n. 497/2023 del 29 maggio 2023, n. 939/2023 del 23 novembre 2023, n. 961/2023 del 28 novembre 2023, n. 46/2024 del 19 gennaio 2024, n. 411/2024 del 26 aprile 2024, n. 428/2024 del 2 maggio 2024, nn. 516/2024 e 517/2024 del 15 maggio 2024, n. 518/2024 del 16 maggio 2024 e ordinanza n. 582/2022 del 6 maggio 2022);
- parimenti, i servizi di terminalizzazione e cargo handling sono stati ricompresi nel perimetro contributivo in forza di sentenze del Consiglio di Stato (n. 3065/2023 del 24 marzo 2023, n. 6126/2024 del 9 luglio 2024, n. 6324/2024 del 15 luglio 2024) e del TAR Piemonte (n. 376/2022 del 15 aprile 2022, n. 685/2022 del 26 luglio 2022 nonché n. 969/2022 del 12 novembre 2022);
- gli spedizionieri sono ricompresi nel perimetro contributivo in forza delle seguenti pronunce del Consiglio di Stato (n. 2925/2023 del 22 marzo 2023) e del TAR Piemonte (n. 87/2024 del 27 gennaio 2024, n. 825/2024 del 6 luglio 2024, n. 882/2024 del 16 luglio 2024, n. 884/2024 del 16 luglio 2024, n. 1262/2024 del 3 dicembre 2024);
- gli interporti sono ricompresi nel perimetro contributivo in forza delle seguenti pronunce del Consiglio di Stato (n. 8710/2023 del 6 ottobre 2023 nonché n. 9377/2023 e n. 9397/2023 del 31 ottobre 2023) e del TAR Piemonte (nn. 337/2019, 338/2019, 339/2019, 340/2019, 341/2019 e

Il Segretario generale

342/2019 del 26 marzo 2019; n. 137/2020 del 26 febbraio 2020, n. 891/2020 del 21 dicembre 2020, n. 287/2021 del 15 marzo 2021, n. 313/2021 del 22 marzo 2021);

- l'inclusione dei gestori di piattaforme logistiche nel perimetro dei contribuenti è stata invece acclarata da sentenze del TAR Piemonte n. 118/2020 del 10 febbraio 2020 e n. 296/2021 del 18 marzo 2021.
- rispetto all'autotrasporto merci conto terzi, l'assoggettamento a contribuzione è stato definitivamente accertato da numerose pronunce del Consiglio di Stato (sentenze nn. 72/2021 e 73/2021 del 4 gennaio 2021, 132/2021 del 5 gennaio 2021, nn. 2554/2023, 2555/2023, 2556/2023, 2557/2023 del 10 marzo 2023, nn. 2646/2023, 2658/2023 e 2663/2023 del 14 marzo 2023, n. 2703/2023 del 15 marzo 2023, nn. 2847/2023 e 2848/2023 del 21 marzo 2023, nn. 3032/2023, 3043/2023, 3044/2023 e 3045/2023 del 24 marzo 2023, nn. 4362/2023, 4364/2023, 4366/2023 del 2 maggio 2023, nn. 4528 e 4529 del 4 maggio 2023, n. 4646/2023 del 9 maggio 2023, n. 8157/2024 dell'11 ottobre 2024).

Tutto ciò premesso,

si invita e diffida Codesto operatore economico ad adempiere agli obblighi dichiarativi nonché contributivi in linea con quanto sancito, per l'annualità 2020, dall'art. 2 della delibera dell'Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, come integrata dall'art. 1 della delibera n. 20/2021. Codesto operatore economico è tenuto a dichiarare all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/> previa effettuazione della procedura di login utilizzando le credenziali già assegnate, o richiedendo proprie credenziali o attraverso l'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2. Qualora l'utente non sia associato alla società, dovrà procedere alla relativa associazione inserendo, oltre il codice fiscale della società, nel campo Token, il presente valore: **FB5F8B57**

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

Ove Codesto Operatore Economico svolga attività in plurimi segmenti del trasporto o della logistica o dei servizi ad essi accessori è tenuto a evidenziarlo all'Autorità in sede dichiarativa

Per facilitare l'operatore economico nell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi si allega prospetto sinottico.

In caso di mancato adempimento ai suddetti obblighi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, l'Autorità, sulla base dei dati risultanti dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommati alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, con riferimento al contributo relativo all'annualità 2020, provvederà al successivo avvio delle procedure per la riscossione, anche coattiva, del credito oltre a richiesta degli interessi legali e delle maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, si evidenzia che, laddove l'operatore economico non provveda entro il termine suindicato alla regolarizzazione dell'obbligo dichiarativo sin qui non assolto, viene, attraverso questa comunicazione, messo

pag. 3 di 4